



TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA

SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluigi Morlini ha pronunciato *ex art. 190 c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. **4245/2014** promossa da:

G.R.G. S.R.L. (C.F. 03059290365), con il patrocinio dell'avv. IACINTO ELISABETTA e dell'avv. CHIERICATI ROSA (CHRRSO58B68L826A) VIA C. AROLDI, 44 VIADANA; elettivamente domiciliato in VIA EMILIA SAN PIETRO N 5 REGGIO NELL'EMILIA presso il difensore avv. IACINTO ELISABETTA

ATTORE

contro

BANCO POPOLARE SOC. COOP., con il patrocinio dell'avv. NERI ALBERTO, elettivamente domiciliato in VIA GUIDO DA CASTELLO N.6 42100 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. NERI ALBERTO

CONVENUTO

CONCLUSIONI

L'attore precisa come da foglio allegato all'udienza di precisazione conclusioni, il convenuto come da comparsa di risposta.

FATTO

Nella presente procedura, l'attore G.R.G. s.r.l. propone opposizione avverso il precetto meglio indicato in dispositivo, intimato nei suoi confronti da Banco Popolare s.c., a seguito dell'inadempimento nella restituzione delle rate di un mutuo.

In particolare, l'opponente deduce l'usurarietà del tasso degli interessi pattuiti, calcolando il TAEG (Tasso Effettivo Globale Medio) anche tenendo conto degli oneri relativi ad una polizza assicurativa per morte o invalidità, stipulata contestualmente al mutuo; la conseguente non debenza, *ex art. 1815 comma 2 c.c.*, di alcun tasso di interesse; l'assenza quindi di inadempimento nella rifusione delle rate previste, ricalcolate tenendo a mente la somma capitale come unica somma dovuta in restituzione.

Inoltre, censura come incerto ed illiquido il credito azionato, ed indeterminate le clausole contrattuali.

Per tali motivi, conclude nel senso dell'illegittimità del precetto opposto, con richiesta di annullamento dello stesso.

Costituendosi in giudizio, resiste Banco Popolare, deducendo l'erroneità del calcolo del TAEG operato da controparte, non potendosi in esso includere gli oneri pagati per la polizza assicurativa, sia perché così è precisato dalle istruzioni della Banca d'Italia; sia comunque perché l'assicurazione risulta stipulata a favore dei soci della società mutuataria e non già della società stessa, e stipulata con società diversa dalla banca erogante il mutuo.

Per tali motivi, ritenuta anche l'inconsistenza delle doglianze relative all'incertezza ed illiquidità del credito azionato, nonché all'indeterminatezza delle clausole contrattuali, conclude domandando il rigetto della domanda attorea.

La causa è istruita con una CTU contabile affidata al dottor Mauro Macchiaverna.

All'udienza del 12/3/2015, la controversia è trattenuta in decisione con la concessione dei termini di legge *ex art. 190 c.p.c.*, per il deposito di conclusionali e repliche.

DIRITTO

a) La questione giuridica affrontata dalle parti nel corso del processo e che deve essere risolta per potere decidere la controversia, è sostanzialmente unica: se i costi sopportati per l'assicurazione per morte ed invalidità, stipulata dai soci della società mutuataria contestualmente al mutuo, debbano o meno essere considerati nel TAEG, ciò che, nel caso che occupa, porta a conseguenze opposte in ordine al superamento del tasso soglia e quindi alla configurabilità dell'usura.

Così impostati i termini della questione, ritiene il Giudice che, pur dovendosi dare atto alla difesa della convenuta della serietà della diversa tesi prospettata, il quesito vada risolto, in conformità a quanto sostenuto dalla difesa degli oppositori, nel senso che anche le spese sostenute per la stipulazione del mutuo possono concorrere al calcolo del TAEG.

b) Sul punto - e pur nella consapevolezza che, in assenza di pronunce di Cassazione la giurisprudenza di merito è profondamente divaricata, così come dimostrato dalle molteplici e contrastanti pronunce prodotte agli atti dalle parti - va innanzitutto ritenuto che non può essere dirimente, nel senso invocato dalla convenuta di non ricomprendere il costo assicurativo ai fini del calcolo del TAEG, il fatto che ciò sia stato indicato dalle istruzioni della Banca d'Italia nell'agosto 2009 (cfr. all. 3 fascicolo di parte convenuta).

Invero, la disciplina relativa all'usura è posta da una fonte legislativa primaria, ricavata dagli articoli 644 c.p. e 1815 c.c., che demanda alla fonte sublegislativa secondaria del Decreto Ministeriale, emanato sulla base delle rilevazioni della Banca d'Italia, solo l'individuazione del TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio, in base al quale viene poi fissato il tasso usurario), ma non anche il diverso parametro del TAEG (Tasso Effettivo Globale Medio, in base al quale viene calcolato il costo del finanziamento).

In sostanza, la natura prescrittiva di norme tecniche autorizzate, per le rilevazioni effettuate dalla fonte sublegislativa è limitata alla sola definizione del TEGM, e quindi alla soglia di usurarietà per ciascuna operazione e per ciascun periodo trimestrale di rilevamento; mentre non rivestono la qualifica di normatività i presupposti dell'attività di rilevazione, le attività e le direttive della Banca d'Italia, anche in tema di TAEG, relativi alla segnalazione dei tassi poi utilizzati per l'emanazione dell'atto normativo secondario consacrato nel decreto ministeriale trimestrale.

Consegue, in conclusione, che merita di essere seguita quella parte della giurisprudenza che, disattendendo le istruzioni della Banca d'Italia, ritiene che anche i costi assicurativi, se connessi all'erogazione del credito, possano rientrare nel calcolo del TAEG (cfr. App. Milano n. 1070/2014, App. Milano n. 3283/2013, Trib. Padova 14/3/21014, Trib. Busto Arsizio n.18/2011), proprio perché il calcolo del TAEG, diversamente da quello del TEGM, non può essere vincolato dalle istruzioni della Banca d'Italia; e ciò consente di dare continuità all'orientamento già seguito da questo Tribunale (cfr. Trib. Reggio Emilia, est. Ramponi, sentenza 4/12/2014).

c) Detto allora che, in linea generale, anche i costi assicurativi, ove connessi all'erogazione del credito, possono rientrare nel calcolo del TAEG, occorre verificare se, nel caso di specie, l'assicurazione stipulata fosse o meno connessa all'erogazione del credito.

Anche in questi caso, la risposta è conforme a quanto dedotto da parte opponente, ed è quindi positiva.

In proposito, deve infatti essere osservato che tutti i dati oggettivi risultanti dagli atti militano nel senso della profonda ed assoluta connessione tra l'erogazione del credito e l'assicurazione stipulata, e consentono quindi di ritenere provato, quantomeno con presunzione *ex art. 2729 c.c.*, quanto dedotto dall'opponente in ordine al fatto che la stipula della polizza fosse una condizione necessaria per ottenere il finanziamento. Invero:

- i soggetti stipulanti l'assicurazione sono i titolari della società alla quale è stato erogato il mutuo;

- assicurazione e mutuo sono stati stipulati contestualmente;
- nella polizza assicurativa è espressamente indicato che la stessa è stipulata a garanzia della somma erogata;
- il pagamento del premio assicurativo è stato addebitato sul conto corrente della società, e non già a carico dei singoli soci stipulanti.

d) In ragione di tutto quanto sopra, deve concludersi nel senso che, in linea generale, anche i costi assicurativi possono essere considerati ai fini del conteggio del TAEG, se connessi all'erogazione del mutuo; e nel caso di specie, i costi assicurativi sopportati devono ritenersi connessi all'erogazione del mutuo.

Ciò detto, la causa può essere decisa sulla base della CTU, svolta con motivazione convincente e pienamente condivisibile, alla quale hanno aderito le stesse parti, dalla quale il Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un *iter* logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato.

In particolare, ha chiarito il perito che, computando i costi assicurativi nel TAEG, deve ritenersi sussistente la pattuizione di interessi usurari; e deve ritenersi che, dovendosi rimborsare il solo capitale e non anche gli interessi, al momento del precetto non vi era in mora da parte degli attuali oppositori (cfr. pag. 44-45 perizia).

Tanto basta per annullare il precetto, rimanendo assorbite le ulteriori questioni sollevate dagli oppositori in ordine alla pretesa incertezza ed illiquidità del credito azionato, nonché all'indeterminatezza delle clausole contrattuali.

e) L'assoluta complessità della materia, unitamente all'oggettivo contrasto giurisprudenziale sul punto decisivo ai fini della decisione, integrano i motivi che, *ex art. 92 comma 2 ratione temporis*

vigente, suggeriscono la compensazione totale tra le parti delle spese di lite e di CTU, queste ultime già liquidate in corso di causa con il separato decreto di cui a dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica

definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa

- annulla il precetto datato 24/4/2014 intimato da Banco Popolare s.c. a G.RG. s.r.l.;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- compensa integralmente tra le parti le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con separato decreto 15/1/2015.

Reggio Emilia, 3/7/2015

Il Giudice

dott. Gianluigi MORLINI